

II

(Atti non legislativi)

ACCORDI INTERNAZIONALI

DECISIONE (UE) 2019/75 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 2018

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e Antigua e Barbuda che modifica l'accordo tra la Comunità europea e Antigua e Barbuda in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione 2009/896/CE ⁽²⁾ il Consiglio ha concluso l'accordo tra la Comunità europea e Antigua e Barbuda in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata ⁽³⁾ («accordo»). L'accordo stabilisce l'esenzione dal visto per i cittadini dell'Unione e per i cittadini di Antigua e Barbuda che si recano nel territorio dell'altra parte contraente per un periodo massimo di tre mesi su sei.
- (2) Il regolamento (UE) n. 610/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ ha apportato modifiche orizzontali all'*acquis* dell'Unione in materia di frontiere e visti e ha fissato il soggiorno di breve durata a un massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni.
- (3) È necessario inserire questa nuova nozione nell'accordo al fine di armonizzare pienamente il regime dell'Unione in materia di soggiorno di breve durata.
- (4) La Commissione ha negoziato a nome dell'Unione un accordo con Antigua e Barbuda che modifica l'accordo tra la Comunità europea e Antigua e Barbuda in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata («accordo di modifica»).
- (5) L'accordo di modifica è stato firmato conformemente alla decisione (UE) 2017/2083 ⁽⁵⁾.

⁽¹⁾ Approvazione espressa il 23 ottobre 2018.

⁽²⁾ Decisione 2009/896/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e Antigua e Barbuda in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata (GU L 321 dell'8.12.2009, pag. 38).

⁽³⁾ GU L 169 del 30.6.2009, pag. 3.

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 610/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, i regolamenti (CE) n. 1683/95 e (CE) n. 539/2001 del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 1).

⁽⁵⁾ Decisione (UE) 2017/2083 del Consiglio, del 6 novembre 2017, relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e Antigua e Barbuda che modifica l'accordo tra la Comunità europea e Antigua e Barbuda in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata (GU L 297 del 15.11.2017, pag. 1).

- (6) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio ⁽⁶⁾. Il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato né è soggetto alla sua applicazione.
- (7) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio ⁽⁷⁾. L'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
- (8) È opportuno approvare l'accordo di modifica,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo tra l'Unione europea e Antigua e Barbuda che modifica l'accordo tra la Comunità europea e Antigua e Barbuda in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata è approvato a nome dell'Unione.

Il testo dell'accordo di modifica è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica prevista all'articolo 2 dell'accordo di modifica ⁽⁸⁾.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2018.

Per il Consiglio

La presidente

E. KÖSTINGER

⁽⁶⁾ Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43).

⁽⁷⁾ Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

⁽⁸⁾ La data di entrata in vigore dell'accordo di modifica sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del segretariato generale del Consiglio.

ALLEGATO

Dichiarazione dell'Unione riguardante l'entrata in vigore del regolamento (UE) 2017/2226 che istituisce il sistema di ingressi/uscite (EES) e gli Stati membri che applicano integralmente l'*acquis* di Schengen

Il regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES) per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011 è entrato in vigore il 29 dicembre 2017.

Di conseguenza, a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (UE) 2017/2226 ⁽¹⁾ ai fini di tale accordo s'intenderanno per Stati membri che applicano integralmente l'*acquis* di Schengen gli Stati membri in cui il sistema di ingressi/uscite è operativo alle frontiere esterne. Il periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni sarà calcolato tenendo conto del periodo di soggiorno in tutti gli Stati membri in cui il sistema di ingressi/uscite è operativo alle frontiere esterne.

⁽¹⁾ La data di applicazione sarà decisa dalla Commissione in conformità dell'articolo 73 del regolamento (UE) 2017/2226.